



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

ORDINANZA SINDACALE

N. 228 del 29/04/2019

SUE SUAP AMBIENTE
SEGRETERIA SETTORE SUE SUAP AMBIENTE

**OGGETTO:OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE IN CONTENITORI PERICOLOSI PER LA
PUBBLICA INCOLUMITA' IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE
DENOMINATA " I TEMPLARI E IL MEDIO EVO" - 11 E 12 MAGGIO 2019**

IL SINDACO

PREMESSO che, nel Centro Storico cittadino, nei giorni sabato 11 e domenica 12 maggio 2019 si svolgerà la manifestazione denominata *I Templari e il Medio Evo*;

RILEVATO:

- il rischio oggettivo per la pubblica incolumità che, soprattutto nelle manifestazioni con ingente flusso di partecipanti, è generato sia dall'abbandono di contenitori pericolosi, quali vetro e lattine, sia a episodi di inciviltà che minano la convivenza civile, la sicurezza e la incolumità pubblica con la conseguenza di limitare ai cittadini la fruizione degli spazi urbani nelle ore diurne e notturne;
- che frequentemente giungono agli organi di Polizia preposti alla vigilanza segnalazioni di cittadini che lamentano forti disagi dovuti ai danneggiamenti o vandalismi, con compromissione per la quiete pubblica, specie nelle ore notturne, e del pubblico decoro, condizionando altresì in negativo la qualità della vita della città e dei suoi abitanti, nonché dei fondamentali diritti alla salute, al riposo notturno, alla quiete pubblica e alla sicurezza e incolumità pubblica;

PRESO ATTO delle indicazioni organizzative e provvedimenti esposte nella riunione della Conferenza dei Servizi, appositamente convocata dal Servizio Turismo, in data 18.04.2019, verbale protocollato al n. 30215/2019;

CONSIDERATO che nel programma, come illustrato dal soggetto organizzatore Associazione Templari Cattolici d'Italia, sono previste, molte attività, quali cortei, piccoli spettacoli con figuranti, attrazioni,

allestimenti nelle principali piazze del centro storico, che richiameranno ingenti flussi di cittadini, visitatori e turisti;

VALUTATO indispensabile che, lo svolgimento delle manifestazioni di cui trattasi, da un lato non limiti le normali abitudini delle famiglie e dei cittadini e, dall'altro, incida in maniera ponderata sulle imprese economiche esercenti l'attività di commercio;

RICHIAMATO l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*, nella parte in cui dispone che:

- "... in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti" (comma 5);

RICHIAMATO, altresì, l'art. 3, comma 2, del suddetto D.Lgs. n. 267/2000, che indica il Comune quale Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo e considerato che lo stesso può adottare provvedimento non solo a tutela della salute pubblica, ma anche più in generale del benessere individuale e collettivo della popolazione locale;

RITENUTO per le argomentazioni sopra esposte, di dover procedere all'adozione di un provvedimento contingibile e urgente quale misura di salvaguardia per la tranquillità e il riposo residente, nonché, a tutela della sicurezza dell'ordine pubblico, per lo svolgimento dell'evento di cui trattasi, attraverso le seguenti diverse azioni, tra loro coordinate:

- il divieto di vendita e somministrazione di tutti gli alimenti e bevande (alcoliche e analcoliche) in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine;
- l'obbligo a carico delle attività che effettuano la vendita di bevande in contenitori di plastica di aprire e togliere preventivamente i tappi di tali contenitori;
- il divieto di utilizzo di bottiglie di vetro, lattine e contenitori pericolosi per la pubblica incolumità, per il consumo di alimenti e bevande, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico;

VISTO l'articolo 7-bis *Sanzioni Amministrative* del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;

RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 108 del 18 maggio 2010 avente ad oggetto: *Determinazione degli importi delle sanzioni per le violazioni di ordinanze sindacali in materia di sicurezza urbana*;

VALUTATA la rilevanza pubblica dell'interesse ad una ordinata e serena frequentazione degli spazi pubblici della città in occasione dell'evento di cui in oggetto e quindi l'opportunità di intervenire con sanzioni efficaci e commisurate alla gravità dei comportamenti;

RITENUTO di limitare l'efficacia del presente provvedimento al territorio interessato dalla manifestazione e cioè all'interno del perimetro del centro storico, zona 1, come delimitato dal vigente Piano Regolatore Generale;

VISTI:

- il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 *Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59*
- la Legge Regionale 10 novembre 2009, n. 27 *Testo unico in materia di commercio*;

- il Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158 *Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute* convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189
 - il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 *Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*.
 - il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*,
- ORDINA

In occasione dello svolgimento della manifestazione denominata *I Templari e il Medio Evo*, che si terrà nel centro storico cittadino nei giorni sabato 11 e domenica 12 maggio 2019,

- 1) il divieto di vendita e somministrazione di tutti gli alimenti e bevande (alcoliche e analcoliche) in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine;
- 2) l'obbligo a carico di tutte le attività che effettuano la vendita di bevande in contenitori di plastica di aprire e togliere preventivamente i tappi di tali contenitori;
- 3) il divieto di utilizzo di bottiglie di vetro, lattine e contenitori pericolosi per la pubblica incolumità, per il consumo di alimenti e bevande, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico;
- 4) il divieto di cui al precedente punto 1) non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree dell'esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico;
- 5) per le violazioni ai punti precedenti si applicano le disposizioni di cui alla Delibera di Giunta Comunale n.108 del 18/05/2010 avente ad oggetto "*Misure e interventi atti a contrastare i fenomeni di vandalismo e inciviltà diffusa registrati nel centro storico cittadino - determinazione dell'importo del pagamento in misura ridotta per violazioni alle ordinanze comunali in materia di sicurezza urbana*";
- 6) è altresì previsto:
 - l'obbligo di posizionare idonei contenitori per la raccolta differenziata, che non dovranno essere abbandonati sul suolo pubblico o aperto al pubblico;
 - l'obbligo, prima della chiusura dell'attività, di effettuare un'accurata pulizia degli spazi antistanti (inclusa strada e marciapiede) delle aree utilizzate per gli allestimenti esterni con tavoli e sedie, rispettando le regole per il conferimento dei rifiuti secondo la raccolta differenziata;
 - di avvalersi delle procedure più veloci per contattare le Forze di Polizia al fine di allontanare ed isolare clienti molesti, ubriachi e minorenni che chiedono da bere nonostante i divieti;
 - di evitare assembramenti all'esterno e nelle immediate vicinanze;

Per le violazioni ai punti precedenti si applicano le disposizioni di cui alla Delibera di Giunta Comunale n.108 del 18/05/2010 avente ad oggetto "*Misure e interventi atti a contrastare i fenomeni di vandalismo e inciviltà diffusa registrati nel centro storico cittadino - determinazione dell'importo del pagamento in misura ridotta per violazioni alle ordinanze comunali in materia di sicurezza urbana*";

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio ed ha validità dalle ore 13:00 di sabato 11 maggio a domenica 12 maggio 2019 fino alla conclusione dell'evento.

DISPONE

Che la presente ordinanza:

- venga pubblicata all'Albo Pretorio;
- venga trasmessa alla Polizia Municipale incaricata dell'esecuzione della stessa; al Servizio SUAP, al Servizio Comunicazione per le attività di informazione;
- venga trasmessa al Prefetto di Ascoli Piceno per l'adozione, ai sensi dell'articolo 13 della L. 121/1981, delle azioni di coordinamento e delle necessarie comunicazioni alle Forze di Polizia

IL SINDACO
Avv. Guido Castelli

